CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica

<u>Avviso di selezione n°</u> IRPI 005 2012 PG Prot. IRPI 0001211 del 17/05/2012

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO DI RICERCA PROFESSIONALIZZANTE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DA USUFRUIRISI PRESSO ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA (IRPI) SEDE DI PERUGIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA DI CUI ALLE INTESE OPERATIVE REP. N. 672 DEL 19/10/2007, E REP. N. 1015 DEL 30/8/2010, SUL TEMA: "ELABORAZIONE STATISTICA DI DATI GEOLOGICI E PLUVIOMETRICI PER LA DEFINIZIONE E LA VALIDAZIONE DI SOGLIE PLUVIOMETRICHE PER L'INNESCO DI FENOMENI FRANOSI".

IL DIRETTORE

- **Visto** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";
- **Visto** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007 n. 165";
- Visto lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente n. 000018 in data 10 marzo 2011 di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 19 aprile 2011, entrato in vigore in data 1 maggio 2011;
- Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR D.P. CNR del 4 maggio 2005 pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l'art. 47 come modificato dal decreto del Presidente del CNR n.000017, prot. n. 21306 dell'8 marzo 2011 pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 60 del 14 marzo 2011;
- **Visto** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;
- **Visto** il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Visto l'art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 entrata in vigore il 29 gennaio 2011;
- Visto il Disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del CNR approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 in data 9 febbraio 2011, successivamente modificato con delibere n. 62 del 23 marzo 2011 e n. 186 del 22 settembre 2011;
- **Visto** il Decreto Ministeriale n. 102 in data 9 marzo 2011, relativo alla definizione dell'importo minimo degli assegni di ricerca;
- Vista la legge n. 183 dell'11 novembre 2011 e in particolare l'art. 15 (Legge di stabilità 2012);
- Vista la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011 n. 183;

Accertata la copertura degli oneri derivanti dal conferimento dell'assegno di ricerca con le disponibilità finanziarie provenienti dalle Intese Operative Rep. n. 672 del 19/10/2007 e Rep. n. 1015 del 30/8/2010.

DISPONE

Art. 1 Oggetto della selezione

É indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Assegno Professionalizzante per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti l'Area Scientifica "Scienze della Terra" da svolgersi presso l'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del CNR Sede di Perugia che effettua ricerche per la previsione dell'occorrenza di fenomeni franosi indotti dalle precipitazioni, nell'ambito delle Intese Operative rep. n. 672 del 19/10/2007 e rep. n. 1015 del 30/8/2010, per la seguente tematica: "Elaborazione statistica di dati geologici e pluviometrici per la definizione e la validazione di soglie pluviometriche per l'innesco di fenomeni franosi", sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Maria Teresa Brunetti.

Art. 2 Durata e importo dell'assegno

L'assegno di ricerca avrà una durata di un anno e, a seguito di eventuali rinnovi, non potrà comunque avere una durata complessiva superiore a quattro anni, come previsto dall'art. 22 comma 3 della legge 240/2010, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 del disciplinare per il conferimento degli assegni (http://www.concorsi.cnr.it/File/Nuovo_Disciplinare_assegni_ricerca_art22L240_30dic2010.pdf), la durata complessiva dei rapporti a tempo determinato con il CNR non deve essere superiore a 10 anni, anche non continuativi, compresi tutti i rapporti di lavoro, di collaborazione e di formazione, gli assegni di ricerca e le borse di studio. Sono esclusi i rapporti di associazione, altre forme di collaborazione, non onerose e il dottorato di ricerca; non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi precedenti al 1° maggio 2011.

Eventuali differimenti della data di inizio dell'attività prevista nell'ambito dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, o eventuali interruzioni dell'attività medesima, verranno consentiti in caso di maternità o di malattia superiore a trenta giorni. L'interruzione dell'attività prevista nell'ambito del conferimento dell'assegno di ricerca che risulti motivata ai sensi di quanto sopra disposto, comporta la sospensione della erogazione dell'importo dell'assegno per il periodo in cui si verifica l'interruzione stessa, salvo quanto previsto dall'art. 13 del disciplinare o da altre norme specifiche in materia. Il termine finale di scadenza dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell'interruzione.

L'importo dell'assegno di ricerca, corrisposto in rate mensili posticipate, è stabilito in euro **19.367,00** al netto degli oneri a carico del CNR (art. 9 c.3,4 del Disciplinare).

L'importo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca. Il trattamento economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti del CNR inquadrati al III livello professionale.

L'assegnista è coperto da una polizza infortuni cumulativa sottoscritta dal CNR.

Il contraente svolge l'attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal responsabile della ricerca, senza orario di lavoro predeterminato.

Art. 3 Requisiti per l'ammissione alla selezione

Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dall'età, siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione:

- (a) Diploma di laurea in Scienze Geologiche conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 2004) e di curriculum professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca;
- (b) Tutti i titoli conseguiti all'estero (diploma di laurea, dottorato ed eventuali altri titoli) dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia (informazioni sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica: www.miur.it). L'equivalenza dei predetti titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la prevista procedura formale predetta, verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato alla presente selezione, dalla commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Disciplinare;
- (c) Esperienza nell'ambito della tematica di cui all'art. 1 dichiarata con le modalità di cui all'art. 4;
- (d) Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;
- (e) Conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri).

L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dal CNR o da altri enti e istituzioni di ricerca, tranne quelle concesse dal CNR o istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di ricerca dei titolari di assegni con soggiorni all'estero. I titolari di assegno di ricerca possono frequentare corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio.

Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti del CNR con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato, il personale di ruolo in servizio presso gli altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della citata legge n. 240/2010 e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il contraente/dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge suindicata, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Art. 4 Domande di ammissione e modalità per la presentazione

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato A, dovranno essere presentate direttamente o inviate mediante Raccomandata con Avviso di Ricevimento all'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, via Madonna Alta 126, 06128 Perugia o mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC dell'IRPI (direttore.irpi@pec.cnr.it oppure protocollo.irpi@pec.cnr.it per coloro che hanno una casella di posta certificata rilasciata dal Ministero della Funzione Pubblica) entro il giorno 11 giugno 2012. Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Della data di inoltro farà fede il timbro postale. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.

Per le domande di partecipazione alla selezione, presentate a mano all'IRPI durante l'orario di lavoro, sarà rilasciata ricevuta.

Sono considerate prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al presente comma e pervenute alla Struttura entro e non oltre la data della prima riunione della Commissione di cui all'art. 6.

Sulla busta contenente la domanda con gli allegati deve portare sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo del candidato e il numero dell'avviso di selezione.

Pena l'esclusione, la domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa e non è soggetta ad autenticazione.

Per le domande inviate tramite PEC la domanda e le certificazioni ai sensi del DPR 445/2000, saranno considerate valide, esclusivamente, se sottoscritte mediante firma digitale ovvero con firma il cui autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi ovvero con firma il cui l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'art. 16-bis del d.l. 185 del 2009, convertito dalla legge n. 2 del 2009 (Circolare 12/2010 Presidenza del Consiglio dei Ministri).

L'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'IRPI, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I candidati diversamente abili, in relazione alla propria disabilità, nella domanda di partecipazione alla selezione dovranno fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere comunicata alla Struttura interessata.

I candidati dovranno produrre il "*Curriculum vitae et studiorum*", compilato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e contenente la dichiarazione attestante la veridicità del contenuto ai sensi dell'art 76 del DPR 445/2000, secondo lo schema di cui all' allegato B, in tre copie accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Nel curriculum suindicato il candidato indicherà stati, fatti e qualità personali, in particolare dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni a stampa e/o brevetti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata, riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato.

Il candidato dovrà presentare una fotocopia dei lavori non reperibili attraverso la rete (es, rapporti tecnici, monografie, capitoli di libro, brevetti) oppure reperibili attraverso la rete ma con accesso a pagamento.

Il candidato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione secondo quanto previsto all'art. 15 L. 183/2011.

Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea (art.3, comma 1 del DPR 28 dicembre 2000, n.445). I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Non si tiene conto dei titoli e dei documenti spediti al CNR dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, né delle domande che, alla data di scadenza di tale termine, risultino sfornite della prescritta documentazione; né è infine consentito, scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati.

Art. 5 Esclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Direttore dell'IRPI. L'esclusione verrà comunicata all'interessato.

Art. 6 Commissione esaminatrice

La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del direttore dell'IRPI ed è composta da tre componenti, di cui uno dovrà essere il responsabile della ricerca, interni o esterni all'Ente, con il profilo di ricercatori nonché esperti della materia e da due membri supplenti, interni o esterni all'Ente; il Direttore, qualora ravvisi la necessità di attivare la procedura di equivalenza dei titoli conseguiti all'estero di cui all'ultimo capoverso del comma 1 art. 3 del Disciplinare, potrà nominare, tra componenti, un professore universitario. Le funzioni di segretario potranno essere svolte anche da un componente della Commissione.

Nella prima riunione, la commissione elegge al proprio interno il Presidente, e stabilisce, all'occorrenza, il componente che svolgerà le funzioni di segretario.

La Commissione conclude i propri lavori entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, salvo motivata impossibilità.

Art. 7 Modalità di selezione e graduatoria

La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un colloquio. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 60 punti per la valutazione dei titoli e 40 punti per il colloquio.

La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri e parametri includono, per quanto riguarda i titoli, la valutazione della laurea, del dottorato di ricerca, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all'estero, nonché lo svolgimento dell' attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi di collaborazione, sia in Italia che all'estero dichiarate con le modalità di cui all'art. 4.

L'avviso di convocazione al colloquio è inviato ai candidati, mediante lettera raccomandata A.R., almeno venti giorni prima di quello in cui il colloquio medesimo dovrà essere sostenuto. Nella convocazione medesima sarà fornita indicazione del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

Al termine della seduta relativa al colloquio, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato nel colloquio stesso, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare un valido documento di identità personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato saranno dichiarati decaduti dalla selezione.

Al termine dei lavori la commissione redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anche in forma sintetica su ciascun candidato.

La commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio finale ottenuto da ognuno in base alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio ed indica il vincitore. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane.

La graduatoria di merito verrà approvata con provvedimento del Direttore dell'IRPI, e sarà pubblicata, a cura del Direttore medesimo, mediante affissione all'albo della sede d'esame, sul sito internet del CNR: www.urp.cnr.it e con le altre forme di pubblicità previste per il presente avviso di selezione.

Tutti i partecipanti alla selezione saranno informati dell'esito della selezione mediante comunicazione scritta.

Non è consentita l'inclusione di idonei nella graduatoria. Tuttavia il Direttore dell'IRPI, sentito il responsabile della ricerca, può sostituire il vincitore, che rinunci all'assegno prima di usufruirne, secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione al colloquio.

Art. 8 Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il Direttore dell'IRPI dovrà far pervenire al vincitore della selezione, in duplice copia, il provvedimento di conferimento dell'assegno di ricerca, in cui sarà indicato, tra l'altro, la data di inizio dell'attività di ricerca. Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, a pena di decadenza, il vincitore della selezione dovrà restituire una copia del predetto atto di conferimento, controfirmata per accettazione unitamente ad una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art.3, comma 3,4,5 e art. 4 c. 2,3 del Disciplinare. Eventuali ritardi nell'inizio dell'attività di ricerca potranno essere giustificati soltanto per i casi previsti dall'art. 2 del presente avviso di selezione o per cause di forza maggiore debitamente comprovate.

Il contraente dovrà presentare al direttore dell'IRPI, entro trenta giorni dalla data di accettazione dell'assegno, la seguente documentazione redatta in conformità di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000:

- (a) Autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo di studio;
- (b) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- (c) Fotocopia del tesserino di codice fiscale;

(d) Nel caso in cui l'assegnista sia dipendente di una Pubblica Amministrazione, prima di dare inizio all'attività di ricerca dovrà presentare dichiarazione sostitutiva in autocertificazione relativa al collocamento in aspettativa senza assegni.

I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

Le autocertificazioni si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC), entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'assegnista che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del Direttore dell'IRPI, dall'ulteriore fruizione dell'assegno.

Il provvedimento di cui al precedente comma sarà assunto su proposta del Responsabile della ricerca. Qualora l'assegnista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore dell'IRPI e al Responsabile della ricerca. Resta fermo, in tal caso, che il titolare dell'assegno dovrà restituire le somme eventualmente ricevute e non dovute.

Art. 9 Valutazione dell'attività di ricerca

Il responsabile della ricerca e l'assegnista trasmettono al Direttore dell'IRPI prima della scadenza del contratto, una documentata relazione da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca.

Il Direttore valuterà la relazione con giudizio motivato ed insindacabile. In caso di valutazione positiva, e su richiesta del responsabile della ricerca, il Direttore si esprimerà sul rinnovo dell'assegno e sull'eventuale attribuzione dell'importo immediatamente superiore nell'ambito della tipologia di assegno di cui al presente avviso di selezione. (art. 9 c. 5 del Disciplinare).

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'IRPI per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti devono comunque essere conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al CNR è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Direttore dell'IRPI che è anche il Responsabile del procedimento e titolare del trattamento degli stessi.

Il diritto di accesso agli atti del concorso, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sulla pagina web del CNR www.cnr.it alla voce "utilità") e con le limitazioni di cui all'art. 12 dello stesso.

Art. 11 Pubblicità

L'avviso di selezione è reso pubblico, a cura del Direttore dell'IRPI, mediante affissione nell'albo dell'IRPI, nonché mediante pubblicazione sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it e del MIUR che provvederà alla successiva pubblicazione sul sito dell'Unione Europea, oltre particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi.

Art. 12 Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, per le parti compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Disciplinare attualmente in vigore, relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.

IL DIRETTORE DOTT. FAUSTO GUZZETTI

IL DIRETTOR

Al Direttore Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) Via Madonna Alta 126 06128 Perugia

l sottoscritt	_ nat_ a	(provincia di)		
l sottoscritt il e residente in	(provincia di) Via		
n c.a.p chiede, ai sensi dell'art. sostenere la selezione pubblica, per titoli e co	22 della L. 240 delloquio, per il co	del 30/12/2010 di essere ammesso a onferimento di n° 1 assegno per lo		
svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del programma di ricerca di cui alle Intese Operative rep.				
n. 672 del 19/10/2007, e rep. n. 1015 del 30/8/2010, sul tema: "elaborazione statistica di dati geologici				
e pluviometrici per la definizione e la validazione di soglie pluviometriche per l'innesco di fenomeni				
franosi", sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Maria Teresa Brunetti, da svolgersi presso la sede dell'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica sede di Perugia.				
sede dell'istituto di Ricerea per la l'iotezione idi	ogeologica seae a	i i Ciugia.		
A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria				
1) di essere cittadino				
2) di aver conseguito il diploma di laurea (o ti	-			
// presso l'Università	1	con votazione ;		
3) di aver conseguito il titolo di dotto il il //	presso l'Univers	sità		
4) di non aver riportato condanne penali e di n	on avere procedin	nenti penali pendenti a proprio carico		
(in caso contrario, indicare quali).				
5) di aver/non aver usufruito di altri assegni d aver usufruito delle tipologie di rapporti di lav				
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 1) dichierarione applicatione de dell'esta di natoriotà di carci de li carci de la DDD.				
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. da compilarsi mediante l'utilizzo del modulo (allegato B) attestante la veridicità del contenuto del Curriculum vitae et studiorum, in tre copie				
2) elenco dei lavori trasmessi dal candidato per	· •	cui all'art. 4 del bando		
Il sottoscritto richiede che ogni comunicazione ri	•	e selezione sia inviata:		
indirizzo:				
e-mail:telefono:	for.			
telefolio.	1ax;			
Luogo e data				
Zuogo v umu	FIRMA			

* - Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovrà essere presentata idonea documentazione attestante l'equipollenza con un titolo rilasciato in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 3, punto d) del presente avviso.

FAC-SIMILE ALLEGATO B

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

l sottoscritt	
COGNOME	
(per le donne indicare il cognome	e da nubile)
NOME	
NATO A:	PROV
п	-
ATTUALMENTE RESIDENTE A:	
J	PROV
INDIRIZZO	C.A.P
TELEFONO	
documentazione amministrativa" e successive mod	nte "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difiche ed integrazioni; articolare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di
	DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli ensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in sabilità:
che quanto dichiarato nel s	eguente curriculum vitae et studiorum
comprensivo delle inform	nazioni sulla produzione scientifica
<u>corri</u>	<u>isponde a verità</u>
Curriculu	m vitae et studiorum
	azioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica gico iniziando dal titolo più recente)
Es: descrizione del titolo	
data protocollo	

rilasciato da	
periodo di attività dal al al	
	FIRMA(**)

(*) ai sensi dell'art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

N.B:

- 1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.
- 2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità.
- 3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc...).
- **4)** Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
- 5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell'Unione Europea.
- 6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.